



LUISOLAR ENERGY

Spettabile
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID VIP 8038]
PEC: va@pec.mite.gov.it

Spettabile
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNNR-PNIEC
[ID VIP 8038]
PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Spettabile
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
[ID VIP 8038]
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

C.C.
Spettabile
Regione Piemonte
A1600A – Ambiente, Energia e Territorio
A1616A – Sviluppo Energetico Sostenibile
A1605B – Valutazioni Ambientali e procedure integrate
PEC:
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
it

Spettabile
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Cuneo
PEC: sabap-al@pec.cultura.gov.it

Prot. N. LS_S009/2023 AL/LP

Bologna, 07 settembre 2023

Oggetto: ID_VIP 8308 – Tortona ed Alessandria (AL) - Progetto di un impianto agrovoltaico denominato “Tortona 1” da realizzarsi nel Comune di Tortona con potenza DC pari a 60 MW e potenza immessa AC pari a 50 MW, comprensivo delle opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Alessandria (AL).

Controdeduzioni del proponente al parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 0016495-P del 4 agosto 2023.

Spettabili Amministrazioni,

La scrivente **Luisolar Energy S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna, Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9 (la “**Società**”), rassegna con la presente le proprie controdeduzioni al parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 0016495-P del 4 agosto 2023, caricato sul portale in data 8 settembre 2023, in merito al progetto agrovoltaico, denominato “Tortona 1”, meglio indicato in oggetto (il “**Progetto**”).

Nell’ambito del procedimento di VIA relativo al Progetto, con la nota sopra emarginata, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha reso il proprio parere tecnico istruttorio in senso favorevole alla realizzazione del Progetto, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali, tra cui quella riportata al punto 1. avente ad oggetto la richiesta di provvedere all’*“ottenimento della riclassificazione dei suoli interessati dal progetto di cui trattasi da Classe II a Classe III, ferma restando, in caso di esito negativo della relativa istanza, la necessità di stralciare dal progetto le porzioni di impianto ricadenti in terreni di Classe II”*.

Come si desume dalla lettura del parere sopra richiamato e dei pareri endoprocedimentali resi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti, e paesaggio di Alessandria, Asti e Cuneo, tale previsione sarebbe giustificata dal fatto che la D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 qualificerebbe come non idonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d’uso agricola e naturale ricadenti nella I e II classe di capacità d’uso del suolo.

Con riferimento alla sopra richiamata condizione ambientale, si riportano di seguito le controdeduzioni della scrivente Società.

La fattispecie di non idoneità dei terreni agricoli in classe I e classe II di capacità d’uso del suolo, prevista dalla D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010, si applica esclusivamente all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e, quindi, non può trovare applicazione nel caso di specie dal momento che il Progetto rispetta i requisiti per la classificazione come “agrovoltaico” ai sensi del documento “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicato dal Mite a giugno 2022, così come già dimostrato dalla documentazione progettuale depositata.

La superiore circostanza, invero già chiara dall’oggetto stesso della sopra menzionata D.G.R. e successivamente confermata dalla Regione all’interno della

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 recante approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), è stata ribadita dalla recente DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023.

La DGR n. 58-7356 è stata pubblicata nel BUR n. 31 S2 del 3 agosto 2023 e si applica anche ai procedimenti in corso.

Con tale delibera, la Regione Piemonte ha inteso adeguare la propria normativa alle previsioni della normativa statale in tema di semplificazione delle procedure autorizzative di impianti fotovoltaici di cui all'art. 20 comma 8 d.lgs. 199/2021 e, nel voler contemperare l'interesse alla massima diffusione delle rinnovabili con la tutela della continuità della coltivazione agricola, ha stabilito che nelle aree di elevato interesse agronomico – la cui definizione comprende anche i terreni agricoli in classe I e classe II di capacità d'uso del suolo – è consentita unicamente l'installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico.

Tale previsione è stata ispirata alla luce *“dell'esigenza strategica di favorire sui terreni agricoli lo sviluppo di tecnologie di produzione di energia fotovoltaica in sinergia con la produzione agricola stessa”* e della necessità *“di creare le condizioni che consentano, in vista dell'attuazione della relativa misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno dell'agrivoltaico, un maggiore sviluppo di tali impianti per ridurre i costi di approvvigionamento energetico del settore e migliorarne le prestazioni climatiche ed ambientali”*.

La scelta della Regione di favorire l'installazione di impianti agrivoltaici in terreni agricoli in classe I e classe II di capacità d'uso del suolo riflette correttamente l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa che, in modo ormai fermo e consolidato, ha sottolineato la netta distinzione ontologica sussistente tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici e la conseguente impossibilità di assoggettare i primi allo stesso regime giuridico dei secondi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8029/2023; TAR Catanzaro, sentenza n. 900/2023; TAR Bari, sentenza n. 568/2022; nonché TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22).

Concordemente con quanto sopra riportato, la scrivente Società, con nota a ns. prot. LS_S007 del 28 luglio 2023, ha comunicato alla competente Direzione della Regione Piemonte la rinuncia alla propria istanza di riclassificazione delle aree da classe II a classe III di capacità d'uso del suolo presentata in data 24 febbraio 2023, ritenendo la stessa non necessaria. La recente emanazione della DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023 della Regione Piemonte conferma la correttezza dell'operato della scrivente Società.

Per tutte le superiori ragioni, si ritiene che la condizione ambientale di cui al punto 1. del parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 0016495-P del 4 agosto 2023 sia superata dalle previsioni della DGR n. 58-7356 del 31 luglio 2023 della Regione Piemonte.

Si chiede, pertanto, a codesta Spettabile Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di confermare lo stralcio della condizione ambientale 1. dal proprio parere tecnico istruttorio in modo da consentire alla



LUISOLAR ENERGY

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed alla Divisione V, per quanto di rispettiva competenza, di concludere il presente procedimento di VIA con celerità.

Distinti saluti.

Luisolar Energy S.r.l.
Il legale rappresentante
Alejandro Javier Chaves Martinez

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Firmato digitalmente por: ALEJANDRO
JAVIER CHAVES MARTINEZ
Fecha: 08/09/2023 00:19:53